

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato d.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

VISTO il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 9.1 (all. 4/2), richiamato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che prevede: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio";

VISTO il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4.2 (all. 4/2), richiamato dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che prevede: "Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce";

VISTO il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4.3 (all. 4/2), richiamato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che prevede: "Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura";

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

RILEVATO che i Responsabili dei servizi, supportati del Responsabile del Servizio Finanziario hanno proceduto ad effettuare una ricognizione dei residui attivi e passivi e delle ragioni del loro mantenimento nonché di quelle per l'eventuale re-imputazione degli stessi agli esercizi futuri, hanno dichiarato "sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che vengono mantenute a residuo le spese impegnate nell'esercizio 2018 e precedenti in quanto le prestazioni sono state completamente rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento" con proprie determinazioni;

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 e alle economie per insussistenze il cui dettaglio è elencato negli allegati della presente deliberazione;

CONSIDERATO che risultano approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi conservati agli atti di cui si approvano i riepiloghi totali prospetti;

VISTI i prospetti relativi alla variazione di Bilancio predisposti dal Settore Economico Finanziario;

CONSIDERATO che:

- le re-imputazioni di cui sopra, saranno recepite nel bilancio di previsione 2019-2021 consistenti nell'iscrizione del fondo pluriennale vincolato, nella parte entrata del bilancio, e delle corrispondenti voci della spesa da re imputare, nella parte spesa del bilancio;
- al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla re imputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili, non appena il bilancio sarà approvato;

CONSIDERATO che, i residui attivi e passivi re imputati, per esigibilità provenienti dalla competenza 2018, sono stati re imputati nell'esercizio 2019;

DATO ATTO che, il bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato e pertanto la presente costituisce variazione sia in termini di competenza che di cassa al bilancio 2019/2021;

CONSIDERATO :

- Il decreto Del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali" all'articolo unico prevede che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti per l'esercizio 2019, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2019,
- Nella seduta del 17.01.2019 la Conferenza stato Città ha espresso parere favorevole al differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31.03.2019.

Con Decreto del Ministro dell'interno del 25.01.2019 (GU Serie Generale n. 28 del 02.02.2019) è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90;
2. **DI APPROVARE** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'anno 2018, come da allegati al presente atto e che presentano le seguenti risultanze:
Residui attivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario € 199.261,28
Residui passivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario € 80.539,83;
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui € 62.446,62;
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza € 69.549,51;
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui € 151.616,38;
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza € 246.862,26;
3. **DI APPROVARE** gli allegati prospetti di variazione al bilancio 2019/2021;
4. **DI DARE ATTO** che le risultanze del riaccertamento dei residui costituiscono variazione al bilancio di previsione 2019/2021 al fine di consentire la re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate secondo i nuovi principi contabili;
5. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del servizio finanziario di procedere al riaccertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2018, attraverso la loro re-imputazione sui capitoli PEG nel bilancio 2019;
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Con successiva e separata votazione unanime favorevole viene data l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto L.vo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : GAIOTTI SERGIO

Il Segretario Comunale
F.to : MARGIOTTA ANTONINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 134 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/05/2019

Montaldo T.se, li 09/05/2019

Il Segretario Comunale
F.to: MARGIOTTA ANTONINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il Segretario Comunale
F.to: MARGIOTTA ANTONINA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Montaldo T.se, li 09/05/2019

Il Segretario Comunale
MARGIOTTA ANTONINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

ai sensi dell'art. 134 comma a 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to: MARGIOTTA ANTONINA